

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA ALLA INFESTAZIONE MUSCINA (MOSCHE) NEL TERRITORIO COMUNALE

ANNO 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE la lotta contro le mosche domestiche va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene ambientale;

PREMESSO CHE il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione dei centri per la raccolta differenziata dei predetti rifiuti;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

VISTA la proposta dell'ATS della Provincia di Bergamo prot. 4240/2019 che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili al fine di garantire la tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il Regolamento Locale d'igiene;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1 ai titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali, di provvedere ad effettuare periodici interventi di disinfestazione da mosche all'interno degli insediamenti. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del Titolare/Conduttore dell'Azienda, su apposito Registro, (o in Registri già in uso presso l'Azienda), in cui indicare le date del trattamento, il nome commerciale del prodotto disinfestante e le relative dosi impiegate di utilizzo.

Inoltre i Titolari/conduttori stessi dovranno provvedere affinché:

- le lettiere degli allevamenti all'interno delle stalle che presentino infezioni in atto, siano sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere portate all'esterno.
- le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per quanto riguarda lo spandimento dei liquami zootecnici, l'osservanza dei periodi di divieto.
- I liquidi e i reflui zootecnici utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente dopo lo spandimento e comunque nella medesima giornata dello spandimento. Nei terreni vicini ai centri abitati, l'interramento delle deiezioni deve essere contestuale allo spandimento, e comunque deve essere completato entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura.

2 ai proprietari di terreni agricoli facenti parte e non, delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale, il divieto a mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, e destinate alla concimazione di terreni. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti, in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di due giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili, atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquami di sgrondo, in caso di precipitazioni. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante.

3 ai proprietari dei terreni incolti, di provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;

4 ai titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, di provveder alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti, effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti;

AVVERTE

Che l'inottemperanza e/o il mancato adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 7 bis del D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i., e l'art. 650 del C.P.P.

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale Scanzorosciate, e i competenti Uffici della A.T.S. della Provincia di Bergamo, ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di Legge:

INFORMA

Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- E' ammesso il ricorso gerarchico innanzi al Prefetto entro 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto.

Scanzorosciate, 25 Marzo 2019



IL SINDACO
- Dott. Davide Casati -



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIREZIONE GENERALE

**Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Provincia di Bergamo*****LORO SEDI*****Oggetto: Indicazioni per la lotta alla infestazione muscina (mosche) nel territorio della provincia di Bergamo – anno 2019.**

Con l'approssimarsi della stagione calda, si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione di insetti e mosche che, sotto il profilo igienico-sanitario, oltre a causare molestie possono determinare una serie di problematiche connesse ai rischi di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo, specie per quelle legate al ciclo oro-fecale.

Negli ultimi anni alcune zone del nostro territorio sono state interessate da infestazioni musciche massicce, che hanno creato non pochi disagi alla popolazione.

La presenza di mosche negli allevamenti, e di conseguenza nel territorio circostante, è proporzionale:

1. alla vicinanza degli insediamenti e delle aree coltivate alle aree residenziali;
2. alla gestione dell'insediamento, per quanto riguarda le attività di pulizia e la manutenzione dei locali di ricovero e stabulazione animali ,confezionamento uova e deposito latte;
3. alla gestione dei trattamenti di disinfestazione; la presenza di mosche risulta rilevante laddove i trattamenti disinfestanti sono inesistenti, occasionali ed effettuati in proprio e senza alcuna cognizione sulla problematica. L'esecuzione di trattamenti in proprio con l'utilizzo sempre degli stessi prodotti dà origine a resistenze, risulta quindi necessario farsi indirizzare e seguire da personale specializzato.
4. al corretto stoccaggio e alla gestione dei rifiuti zootecnici.

Le deiezioni animali, in considerazione del loro grado di umidità e temperatura, sono un terreno favorevole per lo sviluppo larvale.

Lo spostamento di deiezioni animali sui terreni per lo spandimento, quali l'effettuazione di cumuli in campo di letame non maturo, vietato dalla normativa vigente così come lo stazionamento di liquame su terreno agricolo, oltre a rappresentare un rischio di inquinamento, equivale allo spostamento di una possibile causa di proliferazione di insetti.

Un efficace controllo degli infestanti si può conseguire quindi rimuovendo le condizioni di insalubrità ambientale e assicurando una corretta gestione degli allevamenti di animali e dei loro reflui.

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 0353851111 – fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163

A fini preventivi si segnalano le seguenti azioni che sono in grado di evitare fenomeni di infestazione:

- Rispetto delle norme in materia di stoccaggio e spandimento dei reflui zootecnici;
- Le aziende agricole devono aver presentato e adottato il PUA che deve essere aggiornato alla situazione effettiva dell'azienda;
- Il Comune deve verificare che le aziende siano effettivamente dotate degli stoccaggi previsti nei piani adottati e che si attengano al piano di spandimento.

Si ricorda che, al fine di evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari, la concimazione di terreni ubicati in prossimità delle abitazioni deve essere eseguita non oltre le ore 10.00 e non prima delle ore 16.00 nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio e non oltre le ore 8.00 e non prima delle ore 19.00, o orari similari a seconda degli usi agricoli della zona, nel periodo dal 16 maggio al 14 settembre. E' opportuno inoltre disporre per l'immediato interrimento delle deiezioni.

- Effettuare vigilanza sul razionale smaltimento dei rifiuti solidi, curando l'individuazione e l'eliminazione di eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e vigilanza sul corretto stoccaggio dei rifiuti presso le aree private annessi ai supermercati, ristoranti e industrie alimentari.

Relativamente alle aziende di allevamento animali, specie per quelle ubicate in prossimità ad aree abitate, si ritiene inoltre utile l'esecuzione delle seguenti azioni:

1. imbiancatura annuale con idrato di calce delle pareti e dei soffitti di tutte le stalle e dei locali annessi;
2. quotidiana e accurata pulizia dei locali di allevamento e locali annessi (la pulizia è un momento importante della pratica zootecnica);
3. collocazione delle deiezioni solide in apposite platee impermeabilizzate costruite a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti;
4. spandimento corretto dei reflui zootecnici sul campo, secondo le indicazioni di cui sopra, con il loro interrimento immediato;
5. esecuzione di trattamenti di disinfestazione/demuscazione. Il calendario dei trattamenti, la scelta dei prodotti da utilizzare, la determinazione delle aree da trattare dovranno essere individuate dai proprietari *annotando* le azioni eseguite su apposito registro (quaderno) che deve restare a disposizione delle autorità comunali e sanitarie durante le attività di vigilanza e controllo.

A tal proposito si allega un fac-simile di Ordinanza come utile strumento per una indicazione il più possibile omogenea su tutto il territorio provinciale e come valido aiuto ai vostri Uffici ai fini dell'esecuzione di quanto sopra proposto.

Nel riconfermare la disponibilità e la collaborazione, si porgono Cordiali Saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Massimo Giupponi

documento originale sottoscritto mediante firma digitale
e conservato agli atti dell' ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.Lgs 82/2005 e disposizioni attuative)

Allegato fac-simile Ordinanza.

Direzione Sanitaria - Direttore Dott. Carlo Alberto Tersalvi.

Uffici ATS competenti: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Dott. Pietro Imbrogno.

Referenti: Dott.ssa Vincenza Amato – Dott. Raffaello Maffi UOS Igiene e Sanità Pubblica — tel. 035.22.70.594.

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163